



CITTA' DI ALBANO LAZIALE
Città Metropolitana di Roma Capitale



REGOLAMENTO PER GLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE

INDICE**TITOLO I – NORME GENERALI**

ARTICOLO 1- FINALITA'

ARTICOLO 2- OGGETTO

ARTICOLO 3-DEFINIZIONI

ARTICOLO 4- CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ARTICOLO 5-FORME DI GESTIONE

ARTICOLO 6- TARIFFE

TITOLO II- AFFIDAMENTO A TERZI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ARTICOLO 7- TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTO

ARTICOLO 8 SOGGETTI ASSEGNATARI

ARTICOLO 9- PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI

ARTICOLO 10- MODALITA' DI UTILIZZO

ARTICOLO 11- SOSPENSIONE-REVOCA-DECADENZA E RINUNCIA

ARTICOLO 12 MODALITA' DI AFFIDAMENTO

ARTICOLO 13-DURATA

ARTICOLO 14- DISCIPLINE SPORTIVE

ARTICOLO 15- USO DEGLI IMPIANTI PER ATTIVITA' RICREATIVE E SOCIOCULTURALI

ARTICOLO 16- SOGGETTI AFFIDATARI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 17- ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE

ARTICOLO 18- CONDIZIONI PER LA SOTTOSCRIZIONE

TITOLO III- GESTIONE DEI CONTRATTI

ARTICOLO 19- CONTENUTO DELLE CONVENZIONI

ARTICOLO 20- OBBLIGHI E DIRITTI DEL CONCESSIONARIO

ARTICOLO 21- CONSEGNA E RIPRESA IN CONSEGNA DELL'IMPIANTO SPORTIVO

ARTICOLO 22- DIVIETO DI SUB CONCESSIONE

ARTICOLO 23 – TRASFORMAZIONI SOCIETARIE

ARTICOLO 24 – CONTROLLO E MONITORAGGIO

ARTICOLO 25 – DECADENZA E REVOCA

TITOLO IV- NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 26- NORME TRANSITORIE

ARTICOLO 27- DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO 1 - NORME GENERALI

Art. 1 – FINALITA’

La città di Albano Laziale programma, promuove ed attua iniziative ed interventi finalizzati a sostenere l'attività sportiva, considerandola elemento qualificante della vita sociale, del benessere personale e collettivo, con particolare riferimento alle attività rivolte a giovani, disabili e anziani, nel rispetto dei principi di non discriminazione e delle pari opportunità per l'accesso alla pratica sportiva.

Gli impianti sportivi di proprietà comunale sono destinati ad uso pubblico e costituiscono risorsa strumentale per il perseguimento di obiettivi sociali a sostegno della collettività.

Il presente regolamento indirizza e regola la gestione degli impianti sportivi, secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, al fine di garantire una corretta e regolare gestione e manutenzione delle strutture. Ulteriormente ha il compito di coordinare, con una visione unitaria, il servizio offerto in coerenza alla politica sportiva, attuale e futura, ed al fine di garantire il "Diritto allo Sport" a tutti i cittadini, con particolare attenzione a quella parte di popolazione che per oggettive condizioni economiche o fisiche e/o sociali ha maggiori difficoltà a fruire di tale diritto.

Gli impianti sportivi di proprietà comunale sono strumento per la promozione delle attività sportive, ricreative e del tempo libero per contribuire al benessere e alla tutela della salute dei cittadini e per garantire una qualificata attività motoria ai cittadini di tutte le fasce di età, ai diversamente abili ed alle categorie svantaggiate.

Art. 2 - OGGETTO

Il presente Regolamento ha per oggetto la programmazione, l'indirizzo, l'organizzazione ed il coordinamento di tutte le attività che si svolgono negli impianti sportivi comunali.

Inoltre, indica i criteri che dovranno essere presi in considerazione nella redazione dei bandi di gara e degli avvisi di selezione per le concessioni in gestione e per le concessioni in uso.

L'erogazione dei servizi sportivi offerti attraverso la gestione degli impianti avviene di norma mediante la concessione in uso e l'affidamento con contratto di concessione in gestione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Gli impianti sportivi soggetti al presente Regolamento sono quelli individuati nell'allegato A al presente regolamento ;

Tale elenco è aggiornato periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale;

Art. 3 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento, in coerenza con le norme che disciplinano l'impiantistica sportiva, si intende per:

- a) sport: qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia come obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli;
- b) attività sportiva: una qualsiasi delle attività previste e disciplinate dalle Federazioni Sportive, Discipline Associate, Enti di Promozione Sportiva;
- c) impianto sportivo: il luogo opportunamente conformato ed attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- d) utenti: sono tutti coloro che utilizzano, a qualsiasi titolo, l'impianto sportivo; rientrano tra gli utenti gli atleti (di qualsiasi età, genere e condizione fisica), i praticanti ed i fruitori di servizi in genere, gli istruttori, gli allenatori, i giudici di gara, il personale addetto e gli spettatori;
- e) manifestazione sportiva: è un evento che si svolge secondo regole definite (sportive, organizzative, di sicurezza) e che prevede generalmente la presenza di spettatori;
- f) spazio per l'attività sportiva: è la parte dell'impianto sportivo in cui si svolge l'attività sportiva (campi, piste, vasche e relativi percorsi), comprendendo in essa le "fasce di rispetto";
- g) polifunzionalità: la compresenza di spazi a destinazione sportiva e spazi a destinazione commerciale, ricettiva, educativa, culturale;
- h) pluridisciplinarietà: la compresenza di diverse discipline sportive.

Art. 4 – CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

La classificazione degli impianti sportivi ha lo scopo di consentire l'individuazione delle idonee procedure di affidamento e gestione nonché della relativa competenza amministrativa.

Gli impianti sportivi , la cui denominazione o intitolazione è di pertinenza esclusiva dell'Amministrazione, vengono distinti come segue:

A- Impianti sportivi a rilevanza cittadina

impianti che per la loro struttura, per le particolari attività che si svolgono, per le dimensioni, la destinazione d'uso prevalente, per l'ampiezza dell'utenza servita assolvono funzioni d'interesse generale della città;

B- Impianti minori

impianti sportivi che rivestono le caratteristiche di cui sopra ma con dimensioni limitate e palestre scolastiche;

La competenza amministrativa per tutti gli impianti è attribuita al Servizio Sport, salvo per quanto attiene agli impianti aventi rilevanza economica la cui competenza è affidata congiuntamente al servizio Patrimonio e Tecnico.

Art.5 – FORME DI GESTIONE

La città di Albano, gestisce gli impianti di sua proprietà o ad esso affidati, tenuto conto delle specifiche caratteristiche degli stessi, nei seguenti modi:

- a) In forma diretta mediante assegnazione in uso a soggetti terzi individuati con le modalità previste nel regolamento
- b) In forma indiretta mediante concessione in gestione a terzi individuati con procedure di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza , di concorrenza, di parità di trattamento e non discriminazione.

A tal proposito le palestre annesse agli edifici scolastici, disponibili in orario extra scolastico, devono ritenersi incluse , ai fini dell'assegnazione nella tipologia a)

Art. 6 – TARIFFE

1. Per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali è dovuto da parte degli utenti e degli assegnatari il pagamento di apposite tariffe determinate ed aggiornate dalla Giunta Comunale;
2. Il Comune nella determinazione delle tariffe deve tener conto del livello dei singoli impianti, del costo di gestione, delle tipologie di utilizzo e delle agevolazioni volte a favorire l'agonismo, l'attività motoria delle scuole, l'accesso ai giovani e dei soggetti deboli.
3. L'uso degli impianti sportivi è concesso a titolo gratuito alle scuole per la preparazione e lo svolgimento delle fasi comunali e distrettuali dei giochi sportivi studenteschi.

TITOLO 2 – AFFIDAMENTO A TERZI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 7 – TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTO

1. Il Comune affida gli impianti sportivi secondo le procedure previste dalla normativa nazionale e, in particolare, con riferimento all'art.90 della legge 289/2002, come integrata e modificata dal comma 361 dell'art. 1 Legge 205/2017;
2. Le tipologie delle concessioni a terzi sono le seguenti e vengono effettuate in base alle modalità disciplinate nel presente regolamento:
 - a- Assegnazioni in uso (temporanee, stagionali, pluristagionali)
 - b- Concessioni per la gestione di impianti con rilevanza economica
 - c- Concessioni per la gestione di impianti senza rilevanza economica

CAPO I – Disposizioni per l'assegnazione in uso di spazi all'interno di impianti sportivi e delle palestre annessi a edifici scolastici

Art. 8- SOGGETTI ASSEGNATARI

1. Gli spazi interni agli impianti sportivi comunali e le palestre scolastiche disponibili in orario extra scolastico, sono assegnati in uso ai seguenti soggetti:
 - a- Associazioni sportive affiliate alla polisportiva comunale
 - b- Federazioni sportive nazionali e discipline associate affiliate al CONI
 - c- Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
 - d- Istituzioni scolastiche
 - e- Associazioni sportive dilettantistiche
 - f- Società sportive professionistiche
 - g- Associazioni sportive studentesche- gruppi sportivi scolastici
 - h- Gruppi aggregati occasionali nel caso in cui l'impianto permetta un uso sportivo non organizzato, per lo svolgimento di attività sportive occasionali. In via residuale , ove disponibili, gli spazi possono esser concessi anche a soggetti aventi fini di lucro.

Art. 9-PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI

1. Con cadenza triennale, di norma entro il mese di maggio, il Servizio Sport redige l'elenco degli spazi assegnabili in uso per il periodo da settembre a giugno (periodo coincidente con l'anno sportivo) e ne da comunicazione a mezzo pubblicazione all'albo pretorio on line e sul sito del comune ;
2. Gli interessati che intendano usufruire degli impianti sono tenuti a far pervenire le richieste di assegnazione redatte sugli appositi modelli messi a disposizione dall'Amministrazione, al fine di assicurare la massima completezza dei dati e delle

notizie richieste ed agevolare la verifica e la valutazione dei requisiti , nel quale il richiedente si impegna a rispettare tutte le condizioni poste per l'utilizzo degli impianti previste nel regolamento; La domanda va presentata entro la data stabilita nell'avviso;

3. Le richieste di utilizzo di impianti sportivi pervenute successivamente alla assegnazione di cui sopra saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.
4. Alle società o alle associazioni che, alla scadenza di precedenti assegnazioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo degli impianti, non potrà essere assegnato l'uso di alcun impianto:
 - a- Fino a ottemperanza del debito
 - b- Fino a presentazione di un piano di rientro garantito da apposita fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, rilasciata da primaria compagnia , se la violazione riguarda il pagamento dei canoni;
 - c- Per un periodo determinato in virtù della gravità della violazione, fatta salva la possibilità di applicazione delle sanzioni previste dalla convenzione.
5. Compatibilmente con la programmazione dell'attività sportiva e con eventuali concessioni rilasciate è possibile concedere gli impianti per eventi straordinari .

Per gli impianti in concessione, l'uso straordinario degli stessi deve essere autorizzato dall'Amministrazione, ed in ogni caso deve avvenire secondo le regole previste dalle singole concessioni di affidamento.

6. L'Assegnazione in uso degli spazi viene effettuata dal servizio sport in relazione alle caratteristiche dei singoli impianti ed alla attività sportiva che si intende praticare secondo i seguenti principi:
 - a- Garantire imparzialità, eguaglianza e massimo utilizzo;
 - b- Valorizzare l'attività agonistica garantendo alle società sportive gli spazi utili allo svolgimento delle gare e degli allenamenti anche in considerazione dei risultati ottenuti;
 - c- Valorizzare le attività sportive dilettantistiche;
 - d- Favorire le attività a supporto dei soggetti più deboli o svantaggiati;
 - e- Garantire lo sviluppo dell'attività motoria fra i giovani;
 - f- Garantire la massima pluralità dei soggetti utilizzatori e nel contempo evitare inefficienze legate ad una eccessiva frammentazione;
 - g- Privilegiare nell'assegnazione le attività aventi sede nel comune di Albano, in particolar modo le associazioni facenti parte della polisportiva comunale;
 - h- L'adeguatezza dell'impianto in relazione alla pratica sportiva che si intende praticare.

In caso di pluralità di richieste per il medesimo impianto e per le medesime giornate e fasce orarie, l'assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente e comparativamente i seguenti criteri in base ai soggetti richiedenti ed alle attività svolte:

- a- Attività agonistica e loro livello
- b- Associazioni e Società che garantiscano il maggior numero di praticanti
- c- Attività svolta nel settore giovanile, adulti, anziani e portatori di handicap e con difficoltà sociale

- d- Società e Associazioni che praticano discipline diffuse in maniera minore sul territorio
- e- Società e associazioni radicate nel territorio

Nell'assegnazione degli spazi si terrà conto delle esigenze delle società interessate per lo svolgimento delle gare.

Art. 10- MODALITA' DI UTILIZZO

1. Gli orari di utilizzo degli impianti viene stabilito nel provvedimento di concessione in uso e deve essere tassativamente rispettato.
2. E' Vietato svolgere attività diverse da quelle richieste ed autorizzate;
3. L'Amministrazione si riserva di controllare, attraverso il proprio personale, la rispondenza fra le assegnazioni effettuate e il loro utilizzo effettivo da parte degli assegnatari;
4. L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre che al personale del Comune per i controlli che ritengano di effettuare;
5. E' assolutamente vietato l'uso degli impianti da parte di coloro che siano sprovvisti di autorizzazione;
6. Gli assegnatari rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'uso degli impianti, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità. A tal proposito sono tenuti a stipulare apposita polizza assicurativa RCT/RCO valida per tutto il periodo della concessione;
7. In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi, sono tenuti a rifondere l'Amministrazione;
8. Utilizzare l'impianto in maniera corretta, e rispettare tutte le prescrizioni contenute nei singoli provvedimenti autorizzativi .
9. La concessione viene rilasciata per l'utilizzo secondo l'agibilità accertata dagli organi competenti, pertanto il numero degli spettatori non potrà superare quello autorizzato. Il concessionario è tenuto diligentemente a controllare affinché tale limite venga rispettato.

Art. 11- SOSPENSIONE-DECADENZA-REVOCA- RINUNCIA

SOSPENSIONE

- 1- Il comune può sospendere le assegnazioni in uso degli impianti sportivi in caso di necessità;
 - a) per lo svolgimento di manifestazioni sportive promosse dall'Amministrazione;
 - b) per improrogabili interventi di manutenzione straordinaria eseguiti dall'amministrazione;
 - c) per particolari condizioni climatiche avverse o per cause di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili
 con le modalità specificate nei provvedimenti di assegnazione, senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Concedente.
 La sospensione per i motivi di cui alla lettera c) è disposta con provvedimento della Giunta Comunale.

DECADENZA

- 2- Il Servizio Sport dichiara la decadenza dalle assegnazioni in uso quando gli assegnatari :
- a- Risultino morosi nel pagamento delle tariffe (salvo quanto previsto art. 8 comma 3 lettera b) ;
 - b- Abbiano violato le disposizioni contenute nell'atto di assegnazione e/o le norme del presente regolamento;
 - c- Abbiano arrecato danni alle strutture e non abbiano tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento.
 - d- La decadenza sarà preceduta da una contestazione formale delle inadempienze e dalla constatazione del permanere delle situazioni poste a base della contestazione

REVOCA

- 3- Il servizio Sport può revocare le assegnazioni in uso senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione nei seguenti casi:
- a- Sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento dell'assegnazione;
 - b- Sopravvenuti motivi di interesse pubblico
 - c- Nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

RINUNCIA

- 4- Il concessionario che intenda rinunciare all'assegnazione deve presentare comunicazione scritta all'Amministrazione, almeno 10 giorni prima della data prevista. Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.
- 5- Fino alla data di riconsegna il concessionario è tenuto al pagamento del canone d'uso stabilito nel provvedimento di concessione ;
- 6- In caso di rinuncia , lo spazio rientrato nella disponibilità dell'Amministrazione, sarà assegnato secondo l'ordine di presentazione delle domande inevase.

CAPO II DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 12- MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Impianti sportivi di rilevanza economica

Impianti atti a produrre utile

1. La modalità di affidamento in gestione degli Impianti sportivi è disciplinata dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici) ed avviene a seguito dell'espletamento di procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità.
2. L'avviso pubblico dovrà essere redatto secondo la normativa vigente ed in ossequio alle linee guida ANAC, dovrà contenere tutti gli elementi necessari alla selezione ed i criteri di scelta del contraente con i relativi punteggi.

impianti sportivi privi di rilevanza economica

Impianti il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre

3. L'affidamento della concessione in gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica avviene previa attivazione di indagine esplorativa a mezzo di pubblicazione di un avviso sull'Albo Pretorio, a mezzo manifesti e sul sito istituzionale del Comune.
4. Qualora, in esito all'indagine esplorativa, non pervenga alcuna manifestazione d'interesse, oppure non risulti idoneo alcun richiedente, con deliberazione della Giunta Comunale, l'Amministrazione procede all'affidamento diretto ad un soggetto dalla stessa individuato.
5. Con deliberazione della Giunta Comunale, può altresì essere consentito l'affidamento diretto:
 - A- In caso di particolari urgenze, adeguatamente documentate, per periodi limitati nelle more di espletamento delle procedure selettive.
 - B- In caso di delocalizzazione di strutture, chiuse o in ristrutturazione, allo stesso gestore e con le stesse modalità convenzionali, se e in quanto congrue;
6. I criteri di valutazione saranno definiti in funzione dei seguenti criteri generali:
 - a- Storicità del sodalizio sportivo che ha contribuito nel tempo alla valorizzazione ed al potenziamento infrastrutturale dell'impianto sportivo, con riferimento anche alla valenza sociale della attività svolte dal sodalizio medesimo;
 - b- Radicamento sul territorio con particolare riferimento al bacino di utenza interessato;
 - c- Esperienza gestionale in genere;
 - d- Proposte specifiche e migliorative di servizi e attività che si intendono realizzare sull'impianto;
 - e- Organizzazione del personale, qualificazione degli istruttori;

- f- Qualità del progetto relativamente agli interventi di miglioramento dell'impianto e del programma pluriennale di manutenzione. Tali interventi dovranno essere dettagliati e sottoscritti da un tecnico abilitato.
- g- La valutazione della convenienza secondo le specifiche riportate nei singoli bandi

Art. 13 - DURATA

1. La durata della concessione di norma non potrà essere superiore ad anni 9 . Ove non espressamente previsto nel bando, su richiesta del concessionario, potrà essere rinnovata con espresso provvedimento della Giunta Comunale per una sola volta, previa valutazione della convenienza e del pubblico interesse e acquisiti i pareri dei servizi competenti.
2. La concessione può avere una durata maggiore a fronte di opere di valorizzazione degli impianti effettuate a proprie spese da parte dei concessionari. In tal caso la durata è stabilita nel bando o nell'avviso pubblico, tenuto conto del periodo di ammortamento necessario a consentire un equo ammortamento degli investimenti.
3. La valorizzazione si può concretizzare nella realizzazione di migliorie , adattamenti, ristrutturazioni o manutenzioni straordinarie degli impianti che, ove non specificate nei bandi, dovranno essere approvate dalla Giunta Comunale ed autorizzate dai competenti uffici comunali.
4. Qualora durante il periodo normale di concessione di cui al comma 1) , il concessionario esegue significativi interventi, in aggiunta a quelli offerti in sede di gara o selezione, di miglioria, manutenzione straordinaria, preventivamente autorizzati e approvati dalla Giunta Comunale, la durata dell'affidamento potrà essere commisurata al valore dell'intervento e la concessione potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di tempo idoneo a consentire un equo ammortamento dell'investimento effettuato dal concessionario.
5. La durata della concessione decorre dalla data di formale consegna dell'impianto sportivo o dei lavori da realizzare.
6. La vigilanza sui lavori è di competenza del servizio tecnico comunale.

Art. 14 – DISCIPLINE SPORTIVE

Le discipline sportive praticabili negli impianti di proprietà comunale sono stabilite dall'Amministrazione. Il Concessionario può introdurre la pratica di nuove discipline solo a seguito di autorizzazione dell'Amministrazione.

Art. 15 – USO DEGLI IMPIANTI PER ATTIVITA' RICREATIVE E SOCIOCULTURALI

1. L'Amministrazione, su richiesta del Concessionario, può autorizzare nell'impianto sportivo lo svolgimento temporaneo di attività ricreative e socio culturali aperte al pubblico. Il nulla osta è comunque subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - che venga rispettato l'obbligo a mantenere prevalente l'esercizio delle attività sportive su quelle ricreative e socio-culturali;
 - che per tutte le attività previste vengano utilizzate esclusivamente le strutture e gli spazi concessi ed autorizzati dall'Amministrazione ;
 - che vengano acquisite tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente, per le diverse attività intraprese, ivi compresa la somministrazione di cibi e bevande;
 - che sia osservato il limite massimo delle persone ammissibili, stabilito dalla Commissione di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo e dalla normativa vigente in materia;
 - che si provveda alla copertura dei rischi da responsabilità civile verso terzi con adeguata polizza assicurativa per danni a persone o a cose.
2. L'Amministrazione può organizzare eventi ed iniziative da svolgersi presso gli impianti coinvolgendo i Concessionari .

Art. 16 – SOGGETTI AFFIDATARI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

1. La concessione in gestione degli impianti sportivi è affidata in via preferenziale a :
 - a-società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla polisportiva comunale e alle federazioni sportive nazionali;
 - b-società ed associazioni sportive;
 - c-enti di promozione sportiva;
 - d-federazioni sportive nazionali
 - e-associazioni che perseguono finalità formative e ricreative
 2. È ammessa la partecipazione in forma associata o in raggruppamento temporaneo tra i soggetti indicati nei punti precedenti, ai sensi della normativa di legge vigente.
 3. Le limitazioni alla partecipazione per i soggetti raggruppati sono quelli previsti dal Codice dei contratti.
 4. I soggetti che si trovano in condizioni di insolvenza per mancato pagamento dei canone relativi a concessioni precedenti non possono partecipare alla gara.
- Oltre ai requisiti di cui sopra il Bando potrà prevedere ulteriori requisiti.

Art. 17 – ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE

1. La valutazione delle offerte è affidata ad una commissione costituita nel rispetto delle disposizioni in materia .
2. La commissione, una volta accertata la regolarità formale delle domande e della documentazione presentata, esamina le proposte pervenute ed individua il soggetto aggiudicatario secondo i criteri ed i punteggi che sono specificati nei singoli bandi di gara o negli avvisi per gli impianti privi di rilevanza economica.

Art. 18 – CONDIZIONI PER LA SOTTOSCRIZIONE

1. Prima della sottoscrizione dell'atto di concessione, l'aggiudicatario presta cauzione nella misura definita dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
2. Per gli impianti privi di rilevanza economica e per le concessioni in uso l'importo della cauzione deve essere determinato in sede di formulazione dell'avviso.

TITOLO III GESTIONE DEI CONTRATTI

Art. 19- CONTENUTO DELLE CONVENZIONI

1. I rapporti concessori sono regolati da una convenzione di gestione con i seguenti contenuti minimi:
 - a. Identificazione dell'impianto
 - b. Durata della Convenzione
 - c. Attività di sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti e delle attrezzature;
 - d. Programmazione dell'uso sportivo e non;
 - e. Gestione delle attività connesse (ristorazione, pubblicità, sponsorizzazioni ecc.)
 - f. Applicazione e riscossione sanzioni;
 - g. Norme sul personale;
 - h. Attività di controllo
 - i. Rendicontazioni contabili
 - j. Coperture assicurative
 - k. Documento di valutazione dei rischi.

Il contenuto minimo sarà integrato sulla base delle norme specifiche legate alle condizioni gestionali, alla natura degli impianti ed alle specifiche dei capitolati di gara.

Art. 20- OBBLIGHI E DIRITTI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario deve:

- a- garantire la gestione completa dell'impianto secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia dell'impianto, gli allestimenti e disallestimenti, la pulizia, la manutenzione ordinaria, il pagamento delle utenze secondo quanto stabilito nell'avviso pubblico;
- b- Adempiere ad ogni prescrizione inerente l'accesso all'impianto, applicare il piano tariffario approvato dal comune. Il concessionario può applicare formule agevolate o sconti rispetto a quanto approvato, salvo il mantenimento dell'equilibrio economico.
- c- Presentare il palinsesto dell'impianto entro il mese di settembre di ogni anno;
- d- Provvedere alla manutenzione ordinaria del complesso sportivo, comprese le recinzioni, le aree verdi, le piante, limitatamente alle piante il cui apparato radicale ricada all'interno delle aree concesse, e per le quali, in ogni caso, dovrà essere richiesta autorizzazione al servizio ambiente, con esclusione delle potature degli alberi ad alto fusto che sono a carico dell'Amministrazione comunale. Gli interventi di manutenzione straordinaria, se non diversamente previsto nella convenzione, sono a carico dell'Amministrazione, purchè non derivino dalla mancata o inadeguata esecuzione della manutenzione ordinaria da parte del concessionario. Il concessionario è obbligato a segnalare la necessità di esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria. Qualora il concessionario, su propria iniziativa o per impossibilità dell'Amministrazione comunale, volesse effettuare interventi di manutenzione straordinaria, questi devono essere autorizzati dal settore tecnico comunale nel rispetto delle modalità e prescrizioni previste dalla normativa vigente. Per i lavori eseguiti in assenza di autorizzazione non potrà essere richiesto alcun rimborso.
- e- Mantenere in buono stato le attrezzature. Nessuna delle attrezzature presenti nell'impianto potrà essere alienata o distrutta. Le condizioni di sostituzione saranno contenute nelle singole convenzioni.
- f- Garantire la conformità dell'impianto e lo svolgimento delle attività praticate in regime di sicurezza e salute (D.lgs 81/2008 esmmii)
- g- Dotarsi di indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni da e verso il Comune;
- h- Corrispondere il canone di concessione entro il quinto giorno di ciascun mese;
- i- Dotarsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per le attività consentite dal contratto di gestione;
- j- Consentire in qualsiasi momento la verifica da parte degli incaricati comunali;
- k- Rispondere dei danni al bene concesso;
- l- Contrarre polizza assicurativa RCT e RCO e polizza incendio con massimale minimo rapportato al valore del bene;
- m- Rispettare le norme in materia di assunzione del personale;

n- Dotare l'impianto di un defibrillatore e formare il personale per l'utilizzo;

Al Concessionario spetta :

- a- l'importo delle tariffe introitate ;
- b- l'utilizzo dell'impianto per attività proprie;
- c- l'eventuale gestione del bar , punto di ristoro e delle attività commerciali, se presenti, se ciò sia stato previsto nell'avviso o nell'atto di convenzione;
- d- Lo sfruttamento della pubblicità rivolta all'interno dell'impianto;
- e- l'uso gratuito delle attrezzature presenti;

Eventuali adempimenti o benefici aggiuntivi saranno regolati secondo quanto stabilito negli avvisi di gara.

Art. 21 – CONSEGNA E RIPRESA IN CONSEGNA DELL'IMPIANTO SPORTIVO

Al momento della consegna dell'impianto e/o dei lavori da realizzare, e comunque prima dell'avvio in esercizio, è redatto un dettagliato verbale che descrive lo stato dei luoghi e delle attrezzature presenti, nonché il permanere delle condizioni di idoneità all'avvio dell'attività e/o dei lavori, sottoscritto dal Concessionario e dal Dirigente del servizio competente o suo delegato.

Alla scadenza del periodo di concessione, il Concessionario deve riconsegnare l'impianto sportivo funzionante ed in buono stato di manutenzione.

Art.22 - DIVIETO DI SUB CONCESSIONE

È fatto divieto di sub - concedere o far comunque gestire a terzi l'impianto sportivo oggetto della concessione, pena la decadenza della concessione medesima, salvo quanto di seguito stabilito .

È data facoltà al soggetto aggiudicatario di avvalersi di soggetti terzi per la gestione, per un periodo massimo pari alla durata della convenzione, di alcuni spazi e/o servizi connessi all'attività sportiva, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'attività di somministrazione, pubblicità ecc. previa comunicazione all'Amministrazione e con le modalità previste dalla convenzione .

Art. 23 – TRASFORMAZIONI SOCIETARIE

In pendenza del rapporto concessorio, la trasformazione della natura giuridica del concessionario deve essere preventivamente comunicata all'Amministrazione almeno 30 giorni prima della formalizzazione. L'Amministrazione si riserva di valutare la permanenza in capo al costituendo nuovo soggetto giuridico dei requisiti previsti nel bando originario.

L'inadempimento al suddetto obbligo comporta la decadenza della concessione rilasciata al soggetto originario.

Il relativo atto di trasformazione deve essere trasmesso entro 45 giorni dalla data di sottoscrizione agli Uffici competenti.

Art. 24 – CONTROLLO E MONITORAGGIO

Gli Uffici competenti procedono con proprio personale anche avvalendosi dell'ausilio della Polizia Locale , a controlli e visite periodiche presso gli impianti sportivi per verificare il rispetto degli obblighi prescritti nel presente Regolamento e nel contratto di concessione e per monitorare la qualità del servizio prestato.

Art. 25 – DECADENZA E REVOCA

Fermo restando quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici, dai bandi e dagli avvisi selettivi sono cause di decadenza della concessione le seguenti situazioni:

- a. utilizzo dell'impianto per finalità o destinazione d'uso dei singoli spazi sportivi diversi da quelle stabiliti nel provvedimento di concessione;
- b. realizzazione di lavori senza le preventive autorizzazioni da parte degli Uffici che gestiscono il contratto;
- c. mancata sottoscrizione delle polizze di assicurazione previste;
- d. mancato pagamento di tre rate, anche non consecutive, del canone di concessione;
- e. omissione delle comunicazioni di cui all'art. 23;
- f. mancata esecuzione da parte del Concessionario, nei termini intimati, degli obblighi oggetto di diffida ad adempiere;

Nei casi suddetti il deposito cauzionale viene trattenuto dall'Amministrazione in conto del maggior danno, ferma restando l'attuazione di altre forme di tutela risarcitoria previste dalla normativa vigente.

TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26 – NORME TRANSITORIE

Le concessioni in corso, per il quale il termine non sia ancora scaduto, mantengono la loro validità fino alla data prevista nei singoli provvedimenti, ancorchè rideterminata rispetto al provvedimento iniziale in funzione del periodo necessario all'ammortamento dei costi sostenuti per la valorizzazione del bene, (intendendosi per valorizzazione quanto disposto all'art. 13 comma 3), già approvati / eseguiti e/o collaudati, ovvero in corso di collaudo.

Le concessioni scadute, nelle more dell'espletamento delle procedure per l'affidamento in concessione o in uso, secondo le regole previste dal presente regolamento si considerano prorogate fino alla conclusione dell'anno sportivo 2018-2019, a condizione che da parte del concessionario risultino rispettati gli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti e siano in regola con il pagamento dei canoni dovuti. Al concessionario si applica il canone previsto dal contratto di concessione scaduto debitamente rivalutato.

Art. 27 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento abroga la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 29/09/1995.